

Chieti, **11 GEN. 2012**

Prot. n° *131*

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Agli ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI

Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Oggetto: PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI CULTURALI, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 33, DEL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006 N. 268 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'art. 2 della Legge richiamata in oggetto ha stabilito che la banca dati dell'Agenzia del Territorio venga aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha predisposte le proposte di aggiornamento per le dichiarazioni 2011 e le ha trasmesse all'Agenzia del Territorio che ha provveduto a pubblicarle con apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del **30 dicembre 2011**.

La pubblicizzazione avviene per i 60 gg. successivi alla pubblicazione del comunicato presso i comuni interessati, presso gli uffici provinciali e sul sito internet di questa Agenzia (nella *sezione Variazioni culturali - area Servizi per il cittadino*).

I ricorsi di cui all'art. 2 comma 2 del D. L.vo 31/12/1992 n. 546 avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia.

Qualora si riscontrino incoerenze nei dati o nell'attribuzione della qualità di coltura è possibile inoltrare on-line una richiesta di rettifica in autotutela secondo il modello disponibile sul sito internet di questa Agenzia nella già citata *sezione Variazioni culturali*. Tutto ciò premesso, si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini e Collegi professionali a portare a conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente nota.

Per utilità dei soggetti interessati si allegano:

- Il manifesto di pubblicizzazione che è stato affisso all'Albo pretorio dei Comuni;
- La lista dei terreni interessati dalle dette variazioni culturali;
- Il Modello di segnalazione di incoerenze della qualità di coltura per l'eventuale istanza in autotutela.

Viale Amendola, 62
66100 Chieti
Tel. 0871-422331
e-mail up_chieti@agenziaterritorio.it
pec: up_chieti@pce.agenziaterritorio.it
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585



IL DIRIGENTE

(Antonio Ruffini)

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell'anno 2011

(ai sensi dell'art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di CHIETI che, con inizio dal giorno **30 dicembre 2011**, presso il Comune di competenza, sul sito *internet* dell'Agenzia, nonché presso la sede dell'Ufficio provinciale, sito in Viale Giovanni Amendola, 62, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.30, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno¹, per ogni particella o porzione di particella, che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l'anno 2011, dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia del Territorio.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così fino al 29.02.2012 incluso.

Chieti, 29.12.2011

p. Il Direttore
Giulio Marco Sabatino



¹ Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.

